

(N. 1007-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ZOTTÀ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1955 (V. Stampato N. 1236)

presentato dal Ministro dell'Interno

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MARZO 1955

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 1955

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge contiene un rinvio al 1956 delle elezioni comunali e provinciali, che dovrebbero effettuarsi in quest'anno.

Le precedenti elezioni amministrative si svolsero in due tempi: il primo nel 1951, il secondo nel 1952. Sicchè il quadriennio scade nel 1955 per circa 5.000 comuni e nel 1956 per gli altri. Si intende ora rinviare le elezioni dell'anno corrente al fine di poter procedere ad unico turno.

Le ragioni? Ne sono addotte due nella relazione governativa: entrambe sembrano fondate alla maggioranza della Commissione.

Evitare, anzitutto, per oggi e per l'avvenire, l'inconveniente dell'attuazione di elezioni generali amministrative in due anni consecutivi. Vi sono vari motivi a sorreggere questa preoccupazione.

La battaglia elettorale e la convocazione del popolo alle urne — che pure sono le più genuine espressioni della democrazia e ne co-

stituiscono elemento insopprimibile, talchè può ben dirsi che la democrazia è commisurata alla possibilità e alla libertà di votazione — rappresentano, tuttavia, un momento di cimento, quasi di urto, che se è necessario ed utile provocare periodicamente, finisce col non rispondere più pienamente allo scopo e col creare intralci al normale svolgimento della vita del paese se ripetuto con eccessiva frequenza.

Gli stessi parlamentari verrebbero distratti dalla loro precipua funzione legislativa. Ormai le elezioni amministrative hanno acquistato uno spiccato carattere politico. E la recente esperienza delle elezioni amministrative mostra che per il periodo elettorale l'attività del Parlamento viene necessariamente ad arrestarsi, dovendo i parlamentari essere presenti in prima linea nella battaglia amministrativa.

Va considerato inoltre che le elezioni a distanza di un anno tra province della medesima Regione possono dar luogo ad una non omogeneità di elettori per la rappresentanza regionale: in quanto i Consiglieri provinciali, che sono appunto gli elettori del Consiglio regionale, sono l'espressione di un momento politico che può presentare una caratterizzazione diversa a distanza di un anno.

Un'altra ragione è addotta dalla relazione governativa: l'opportunità che si attenda il disegno di legge recante modifiche alle norme vigenti per la elezione dei Consigli comunali. Il Presidente del Consiglio, onorevole Segni, nella sua esposizione programmatica ha dichiarato che « il Governo provvederà tra breve a presentare al Parlamento il disegno di legge che abolisce gli apparentamenti ed introduce largamente la proporzionale ». Non si può allora concepire che vi siano contemporaneamente amministrazioni elette col sistema dell'apparentamento ed altre col sistema proporzionale.

La eventualità di questa riforma del sistema elettorale è la ragione fondamentale che consiglia anche la proroga delle amministrazioni straordinarie e spiega quindi l'opportunità del secondo comma dell'articolo unico in esame, contro il quale con particolare calore si sono svolte critiche da diverse parti in seno alla Commissione.

Le ragioni esposte hanno convinto la Commissione, nella sua maggioranza, a chiedere agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

ZOTTA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La rinnovazione dei consigli comunali e provinciali già scaduti o che scadono per compiuto quadriennio nel 1955 è rinviata al 1956. Ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, i predetti consiglieri esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi

elettorali per la loro rinnovazione. I sindaci e le giunte municipali, i presidenti e le giunte provinciali restano in carica fino alla nomina dei successori.

Rimangono, altresì, in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1955.

Rimangono anche in carica fino alla nomina dei nuovi consigli tutte le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state, per legge o per statuto, nominate dai consigli predetti e che sono già scadute o vengono a scadere entro il 1955.